

Versamenti da cartelle di pagamento (Decreto legge n. 7/2021) e rottamazione (Decreto Ristori 137/2020)

Il Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante *“Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine **“finale”** di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021.

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, **aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 7/2021**.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento.

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 (*) al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

() per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020**.*

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al **28 febbraio 2021 delle attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (**19/5/2020**) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al **28 febbraio 2021**, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal **1° marzo 2021**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamento delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall'8 marzo 2020 al **28 febbraio 2021** delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono **prive di qualunque effetto** se, **alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa**, l'Agente della riscossione **non aveva notificato** il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Rottamazione

Il "**Decreto Ristori**" (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha differito al **1° marzo 2021** il termine di pagamento delle **rate 2020** della Definizione agevolata, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal "Decreto Rilancio", e introdotto importanti novità sull'istituto della rateizzazione estendendo da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.